

Emilia Romagna - Reg. reg. n. 3 del 5 dicembre 2007. – Art. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna.

(...)

Art. 27

Verbalizzazione e pubblicità dei lavori delle commissioni assembleari.

1. Delle sedute della commissione è redatto, a cura del segretario della commissione, un verbale con le caratteristiche di resoconto sommario. Il Presidente può disporre che venga redatto anche, o in alternativa, il resoconto integrale.
2. La seduta della commissione comincia di norma con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione e deve riportare l'indicazione del funzionario estensore; è inserito nella raccolta degli atti assembleari e pubblicato nelle pagine web delle commissioni.
3. I commissari procedono all'eventuale riscontro ed alla correzione dei loro interventi presso la segreteria della commissione.
4. La commissione può disporre la redazione di comunicati, previo riscontro immediato del Presidente, riguardanti gli argomenti trattati. Ai lavori della commissione possono partecipare uno o più addetti dell'ufficio stampa dell'Assemblea al fine di pubblicizzarne i lavori, evidenziando in particolare le posizioni espresse dai commissari di maggioranza e delle opposizioni.
5. La commissione può decidere, previa intesa con l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, che i suoi lavori, o parte di essi, siano seguiti anche all'esterno mediante opportune forme di pubblicità delle sedute, quali riprese televisive a circuito chiuso, trasmissioni telematiche e radiotelevisive.
6. Su richiesta di un commissario, per seguire i lavori inerenti ad un oggetto determinato, il Presidente della commissione può autorizzare la presenza in commissione di un componente della segreteria del gruppo assembleare, appositamente accreditato, come uditore.
7. Il verbale relativo ai lavori della commissione è trasmesso dal segretario a tutti i consiglieri e alla Giunta.

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna.

8. La commissione decide in quali occasioni i suoi lavori, nell'interesse della Regione, rimangono segreti. In tal caso il verbale dà esclusivamente atto delle decisioni adottate e dei pareri espressi.

(...)